

Sent. n. 128/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 77985 del registro di Segreteria,

proposto da XX, nato a omissis il omissis (C.f.

omissis), residente in omissis, ed

elettivamente domiciliato alla Via Trinacria n. 23 – Palermo

presso lo studio dell'Avv. Claudio Fatta (C.f.:

FTTCLD84P10G273E), che lo rappresenta e difende, giusta

procura in atti, e che indica per le comunicazioni di rito

l'indirizzo p.e.c.: claudiofatta@pec.it e l'utenza telefax

0919804140

contro

Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza

Militare e delle Leva, in persona del Ministro pro-tempore per la

carica domiciliato presso la sede del Ministero in Roma alla Via

dell'Esercito n. 186 - Roma

nonché contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),

con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F.: NCLFLV62T42H501M -
pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it,), ed
elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale
Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29.

Visto il decreto presidenziale del 22 febbraio 2023, n. 230 di
riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Udito, nell'udienza pubblica del 21 marzo 2024, l'Avv.ti Andrea
Botta per l'Inps. Nessuno è comparso per la parte ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento
pensionistico in qualità di ex militare, ne ha chiesto la
rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art.
54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota
di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%,
con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

2. L'INPS -ritualmente costituitosi- ha concluso in via
principale, per il rigetto della domanda in quanto inammissibile
per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere ovvero
infondata in fatto ed in diritto ovvero; in subordine, per la
declaratoria di cessazione della materia del contendere. In
ulteriore subordine, ha eccepito la prescrizione dei ratei

maturati antecedentemente al quinquennio precedente la
notifica del ricorso e, comunque, ha invocato il divieto di cumulo
tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente
riconosciute ai sensi dell'art. 16 l.n. 412 del 30.12.1991 e
successivamente esteso dall'art. 22, comma 36, della L.
724/1994.

3. Il Ministero della Difesa, pur ritualmente evocato in giudizio
(notifica del 15.12.2022) non si è costituito.

4. Con comunicazione di Segreteria inviata in data 31 gennaio
2023 il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo per il
trasferimento del Consigliere originariamente designato ad altro
ufficio.

5. Con successivo provvedimento di fissazione di udienza è stata
quindi disposta la trattazione all'odierna udienza.

6. Con note depositate in data 13.03.2024 l'Inps ha dedotto e
precisato, ad integrazione della precedente memoria, che Il Sig.

XX è titolare di pensione privilegiata n. 16204118 concessa
con decreto dirigenziale n. 212/2/A del 21.09.2015 e che,

all'esito del ricorso l'Istituto ha provveduto ad inoltrare
all'amministrazione di appartenenza richiesta di decreto
pensione privilegiata, con l'applicazione dei benefici di cui
all'art. 54 del D.P.R.1092/73 senza, tuttavia, che

l'Amministrazione abbia emanato il dovuto provvedimento. Ha
concluso eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e

in subordine invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 21 marzo 2024 il procuratore dell'INPS ha richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa attesa la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza ad opera della parte ricorrente.

2. Va deliberata con priorità l'eccezione formulata dalla difesa INPS tesa a sentir dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale affermatosi in materia pensionistica secondo cui: "le attribuzioni di "ordinatore principale e secondario di spesa" costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione [...] non dovendosi distinguere la figura di obbligato sostanziale passivo dell'unitario procedimento di pensione che vede necessariamente coinvolti entrambi i soggetti [...] indipendentemente dall'essere parti nel giudizio, in quanto titolari o portatori di interessi qualificati [...] direttamente incisi dall'esito del giudizio" (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, 18

ottobre 2019, n. 162, come richiamata dalla Sez. Giur. Puglia n. 66 del 1° febbraio 2021). Si deve quindi configurare un interesse qualificato sia dell'Amministrazione datoriale che in capo all'Istituto previdenziale ad essere parti del giudizio e a contraddire in quanto soggetti entrambi incisi dall'emanando provvedimento.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

Quanto al diritto rivendicato dal ricorrente, è sufficiente richiamare i precedenti di questa Corte.

Come noto le Sezioni riunite, con due pronunce successive, hanno precisato che la spettanza del beneficio di cui all'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 è collegata al possesso di due requisiti:

- 1) la cessazione dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni;
- 2) la presenza, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità di servizio anche inferiore a 15 anni:

2.1. la sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni;

2.2. la successiva sentenza 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio debba spettare anche a coloro che presentavano al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

2.3. Entrambe le sentenze hanno precisato che il beneficio deve essere liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995.

C. conti, sez. riun., 1/2021/QM: “La “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

C conti., sez. riun. 9 settembre 2021, n. 12/QM: “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

I predetti principi sono stati seguiti dalla giurisprudenza più recente (sez I app., 51 e 61 del 2021 e 108 del 2022; sez. II app. 39 e 68 del 2021; sez. III app. 56 e 70 del 2021; sez. Sic.

42/2022).

Anche l'INPS, fornendo indirizzi agli uffici periferici al fine di riliquidare i trattamenti pensionistici in godimento, si è adeguato ai nuovi principi ermeneutici con le circolari n. 107 e 199 del 2021 (senza tuttavia fornire, in questa sede, la prova dell'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente e dei relativi arretrati).

Sussiste, quindi, il diritto alla riliquidazione della pensione secondo i principi esposti dalle menzionate pronunce delle Sezioni riunite.

Alle somme devono essere aggiunti interessi e rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c. – senza cumulo – rivalutazione spettante solo se e per la parte che sopravanza gli interessi legali).

3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio:

- dichiara la contumacia del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva;
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della

Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3

dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi

dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso

di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi

del ricorrente.